

Il servizio pubblico radiotelevisivo identitario dell'SVP (e non solo)

Sta sollevando numerose perplessità di legittimità costituzionale e critiche di tipo politico l'art. 21 del d.l. n.66/2014 che interviene pesantemente sulla Rai, sulla sua organizzazione e sulle sue risorse¹.

In particolare il decreto interviene sull'art. 17 della legge n.112/2004 che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Sostituisce innanzitutto il comma 2 *p*) che prevedeva che "l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano" con "l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*)". Viene fatta, dunque, salva esplicitamente "la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia". Si sopprime poi interamente – punto *b*) – il comma 3 che disponeva che "le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse". Infine – con il comma 2 – si prevede un regime transitorio di gestione delle sedi "fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a."

L'intervento del Governo – discutibile da molti punti di vista costituzionali e comunitari – mira ad imporre alla Rai – tra l'altro – un ripensamento dell'articolazione territoriale del servizio pubblico. Molte Regioni si sono attivate per salvaguardare l'informazione regionale e molte sono le istanze che ritengono il provvedimento illegittimo. Posizioni molto preoccupate sono state espresse dalla Conferenza Stato Regioni² e dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei

¹ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, art. 21 (*Disposizioni concernenti RAI S.p.A.*) 1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente: "*p*) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*)";
- b) il comma 3 è soppresso.

2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488¹, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

² "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera strategica e fondamentale nel servizio pubblico radiotelevisivo "l'informazione di prossimità" e **ritiene necessaria un'articolazione territoriale della diffusione dell'informazione giornalistica**, anche attraverso il disposto del "Contratto di Servizio", **garantendo la presenza di redazioni RAI in ciascuna Regione e Provincia autonoma e salvaguardando l'autonomia di ciascuna redazione regionale**.

Occorre una valutazione congiunta Governo – Regioni – enti locali sul futuro dell'informazione regionale della RAI, nella consapevolezza che siano quanto mai necessari interventi anche per:

- il riassetto delle sedi decentrate della RAI;
- una strutturazione che permetta al segnale del digitale terrestre della terza rete una effettiva ricezione dei TG regionali in ciascuna Regione;
- il recupero dell'evasione dal pagamento del Canone di abbonamento RAI.

Consigli regionali³ che hanno approvato appositi ordini del giorno. Intanto il decreto legge ha iniziato il suo *iter* per la conversione in legge al Senato (Atto Senato n. 1465) ed attualmente si trova all'esame, in sede referente, alle commissioni bilancio e finanze. Sono stati presentati diversi ordini del giorno e numerosissimi emendamenti⁴. Tra questi, particolarmente significativo e – per certi versi – paradigmatico è quello presentato dai parlamentari del Gruppo per le Autonomie, Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza e Tonini.

Come si è visto il nuovo comma 2 p) del decreto parla di rispetto per quanto previsto dal punto f) del comma 2 dello stesso articolo che prevede “la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. Ciò nonostante questi parlamentari hanno presentato l'emendamento n. 21.19 con il quale si vuole introdurre nel comma 1, un punto b bis) che aggiungerebbe un comma 3bis) dopo il comma 3 del decreto che prevede la cessione “sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato” ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A. L'emendamento potrebbe sembrare una norma ulteriore di salvaguardia per la Sede Rai di Bolzano ed invece è un'altra cosa, immediatamente percepibile a chi conosce la storia degli ultradecennali conflitti costituzionali dell'Autonomia altoatesina (e delle aspirazioni dell'Svp) per conquistare competenze in materia di sistema delle comunicazioni.

Questo il testo di quello che dovrebbe essere – secondo i proponenti – il comma 3bis: “*Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di*

La Conferenza delle Regioni chiede quindi al Ministro per gli affari regionali di porre tali questioni all'ordine del giorno della Conferenza Unificata.

Infine dà mandato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

1) di trasmettere il presente “ordine del giorno” ai Presidenti delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato affinché il Parlamento possa tenerne conto durante il dibattito per la conversione il legge del D.L. 66/2014;

2) di richiedere un incontro di una delegazione della Conferenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale della RAI per un confronto di merito, nel rispetto dell'autonomia dell'Azienda, sugli intendimenti futuri in relazione al D.L. 66/2014 e al “Contratto di Servizio 2013-2015”. Cfr. al sito http://www.regioni.it/home_art.php?id=914.

³ “La Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 16 maggio 2014 a Roma premesso che l'emittenza radiotelevisiva di ambito locale rappresenta un ruolo fondamentale ed insostituibile di valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese così come previsto dal Dlgs 177/2005 ; la società concessionaria pubblica deve comunque essere articolata in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la Regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; considerato che le strutture radiotelevisive nelle loro articolazioni regionali hanno rappresentato in tutti questi anni garanzia di qualità del servizio, pluralismo di informazione, valorizzazione dei territori e delle loro rappresentanze istituzionali; la promozione delle minoranze linguistiche previste dalla legge 482/1999 è ripresa dal dlgs 177/2005 al fine di garantire la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento, un lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia; rilevato che il D.L. 66/2014 “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” prevede all'art.21 per la RAI S.p.A. l'obbligo unicamente di garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale e non più di articolare il proprio servizio in più sedi nazionali con sedi in ciascuna regione, aprendo la strada così alla possibile chiusura di più sedi regionali; e che di fatto la modifica prevista dal DL 66/2014 al comma 2 lettera p) della legge n. 112/2004, abroga l'obbligatorietà per la RAI di avere una sede in ogni Regione; preso atto della necessità di revisione della spesa pubblica che può prevedere razionalizzazioni di spesa anche per la RAI spa come previsto dal piano del Commissario per la spending review; si impegna a sensibilizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'economia al fine di salvaguardare l'articolazione regionale del servizio pubblico radiotelevisivo RAI e la permanenza di tutte le sedi regionali, garantendo così il costante presidio informativo ed il livello professionale; ad attivarsi presso il Parlamento al fine di tutelare il principio fondamentale del mantenimento dell'informazione regionale come corretto svolgimento del Servizio pubblico e del pluralismo dell'informazione”. Cfr. al sito <http://www.parlamentiregionali.it/>

⁴ Cfr. al sito http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44348_testi.htm

produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma".

Se nel recente passato (2007-2012) si era tentato di far passare determinati contenuti con “norma di attuazione” (che non aveva trovato il necessario consenso politico e fu anzi ostacolata dai pareri giuridici dei competenti ministeri), ora si vuole agire con un emendamento che andrebbe ad incidere direttamente sulla legge di sistema. Il problema che si pone con l’emendamento – allora – non è la salvaguardia della specificità ed unicità della Sede trilingue di Bolzano che ha una importanza fondamentale per la comunicazione in un delicato sistema democratico come è quello altoatesino, ma è l’appropriazione di competenze che vanno oltre lo Statuto di Autonomia, le norme di attuazione e il Pacchetto. Mentre si parla della necessità di una riforma condivisa dell’Autonomia, si continuano a perseguire in maniera pervicace, e con lo sguardo ad una storia che non passa, finalità etnico-identitarie e lo si fa nel settore più delicato e sensibile di ogni sistema democratico, quello della comunicazione radiotelevisiva.

Prima di passare all’esame dell’emendamento è bene soffermarsi sulle possibili ricadute locali del decreto varato dal Governo.

Il punto *f)* del comma 2 dell'art. 17 della legge n.112 del 2004 che viene fatto salvo dalla modificazione introdotta dall'art. 21, comma 1 *a)* del d.l. n. 66 del 2014 deve essere letto in combinato disposto con l'art. 26 della stessa legge che pone disposizioni di garanzia riguardanti la regione Valle d'Aosta le province autonome di Trento e Bolzano.

Se il punto *f)* prevede come compito particolare del servizio pubblico generale radiotelevisivo quello della "diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia", l' art. 26, facendo salvo il rispetto dei principi fondamentali della stessa legge, dispone che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della legge di sistema “nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". A prescindere dalla illegittimità dell'art. 21, comma 1 *a)* del d.l. n. 66, rispetto al d.leg. n. 177 del 2005 – di cui si è detto – è da rilevare una ulteriore illegittimità.

L’art. 21, comma 1 *a)*, nelle disposizioni concernenti la Rai S.p.a. dispone infatti la modifica dell’art. 17 della legge n.112/2004 sostituendo la previsione dell’“articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano” prevista dal punto *p)* con una diversa disciplina secondo la quale il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 7, comma

4, deve garantire comunque “l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)”. Lo stesso articolo sopprime poi – interamente – il comma 3 dell’art. 17 che prevedeva che “le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse”. Inoltre – proseguendo nella furia rottamatoria, munita di “taglia e incolla” – il decreto aggiunge, al comma 2 dello stesso articolo, una disciplina transitoria secondo la quale “fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse”.

A prescindere dai profili di illegittimità complessivi del provvedimento è evidente che il Governo, che pure salva le trasmissioni nelle lingue minoritarie per le quali esistono precisi obblighi costituzionali e competenze specifiche del Governo, ignora il particolare regime – richiamato dall’art. 26 della stessa legge e che prevede specifiche e più ampie competenze per le regioni e province a statuto speciale ed in particolare per la Sede Rai di Bolzano, non limitate alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina.

Della peculiarità della Sede trilingue di Bolzano (e non quella di Trento costituita solo nel 1976)⁵ la norma di attuazione n. 691 del 1973⁶ se ne occupa in diversi articoli, non solo in riferimento al “personale della sede Rai di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina che deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino” (art. 9), ma anche nell’art. 8, comma 3, dove prevede che “il tempo e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l’ente concessionario, con la Provincia stessa”.

La Sede Rai trilingue di Bolzano possiede insomma una legittimità ordinamentale che va oltre la legge Gasparri, oggetto ora di modifiche a colpi di emendamenti del decreto del Governo, possiede una fisionomia precisa nel Testo Unico⁷, le cui disposizioni “non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. Restano quindi pienamente in vigore l’art. 14 T.U. e l’art. 45. Ed ancora – per quanto riguarda le trasmissioni in lingua tedesca e ladina – è un servizio che, in base all’art. 17, comma 2 f), la Rai in quanto concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire e garantisce sulla base del contratto nazionale di servizio e di una apposita convenzione aggiuntiva tra Rai e Presidenza del Consiglio dei ministri ed ora con la provincia Autonoma di Bolzano⁸.

Se il decreto del Governo interviene pesantemente e in maniera discutibile sulla Rai, lascia comunque alla società concessionaria di provvedere alla definizione del nuovo assetto territoriale e dà indicazioni sulle scelte da compiere ai “fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute”, l’emendamento in discussione, con

⁵ Delibere del Consiglio di Amministrazione della Rai, Ordine di servizio n. 402/del 5 luglio 1976 e n. 405/R del 24 luglio 1976

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica, 1° novembre 1973, n. 691, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive* (G.U. 16 novembre 1973, n. 296)

⁷ D.leg. 31 luglio 2005, n. 177, *Testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici* (G.U. n. 208 del 7 luglio 2005-Suppl. Ordinario n. 150)

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2013, *Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.* (GU n.294 del 16-12-2013)

intento costituente, oltre a modificare l'intera configurazione concettuale del servizio pubblico generale entra pesantemente nell'autonomia organizzativa ed imprenditoriale dell'azienda.

L'emendamento esordisce infatti disponendo che *“il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali”*. L'emendamento ripropone di fatto i contenuti già oggetto di ben due “bozze di norma di attuazione” già accantonate in due diverse occasioni in anni passati. Il primo comma di quello che doveva essere l'art. 7ter della bozza di norma di attuazione, recitava: *“Nel contratto nazionale concernente la disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo è fatto obbligo al concessionario del servizio stesso di costituire una sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina in base al contratto di servizio da stipularsi con la provincia autonoma di Bolzano”*.

Non esiste un “servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia di Bolzano” e tanto meno limitato alla “lingua tedesca e ladina” che viene *“garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali”*. Il TUSMAR all'art. 2, comma 1 m) per «servizio pubblico generale radiotelevisivo» intende “il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento”. All'art. 45, comma 1, precisa che “il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria” e – al comma 2 – dopo aver individuato “ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio” previsti dall'art. 7, comma 4, precisa ulteriormente che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire – tra l'altro – *“la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”*. Si tratta del già citato punto f) fatto salvo dal decreto del Governo.

Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è quindi della concessionaria Rai, che garantisce quel servizio in base alla convenzione generale, al contratto di servizio e alla **convenzione “aggiuntiva”** per le minoranze linguistiche recentemente rinnovata⁹, che per la prima volta coinvolge la Provincia, assieme alla Rai e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per un concorso negli oneri del finanziamento delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina in Alto Adige sulla base dell'Accordo di Milano¹⁰. E' proprio su questo aspetto finanziario che è aperto un contenzioso con

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2013, *Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano* (GU n.294 del 16-12-2013)

¹⁰ Secondo l'Avvocatura “per quanto riguarda le trasmissioni di programmi televisivi in lingua tedesca e ladina, la Legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 123 L. n. 191/2009) ha previsto *non una delega delle funzioni* ma un *concorso negli oneri* da parte della Provincia di Bolzano, come specificato nell'accordo del 30 novembre 2009 (punto 5), che si potrà attuare mediante decurtazione dei trasferimenti erariali”. E aggiunge anche che “i rapporti contrattuali con la RAI continueranno a essere regolati sulla base delle condizioni e modalità previste dalla Convenzione in vigore” con la Presidenza del Consiglio e che l'assunzione del finanziamento delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina da parte della Provincia di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (art. 2 comma 125 L. n. 191/2009), potrà essere disciplinata, nella tempistica e nelle modalità, mediante un atto integrativo della Convenzione da stipularsi tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia e la R.A.I.. Cfr. F. Fedeli, *Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - e la Rai per la trasmissione di programmi televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. Art. 2 commi 106-125 della Legge 191/2009 (Finanziaria 2010). Concorso negli oneri*, in *Rassegna dell' Avvocatura dello Stato*, n.1, p. 257

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che costituisce una delle ragioni che stanno alla base dei contenuti dell'emendamento presentato. L'emendamento in discussione individua piuttosto un servizio pubblico *“particolare”* e *“identitario”* radiotelevisivo che nell'emendamento in questione, utilizza la concessionaria come paravento – attraverso la sua sede provinciale – disponendone anche la sua identificazione organizzativa e funzionale (*funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali*). Ma non è ancora tutto. Perché, in questa dimensione, si ripristina a questi fini, per la sola sede di Bolzano il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 112/2004, *“la sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile”*, ed ancora, intervenendo sull'autonomia organizzativa della società concessionaria, dispone che la sede deve essere *“in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria”*. Rispetto al comma 3 della bozza di norma di attuazione che prevedeva che *“la sede provinciale del concessionario del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio provinciale affidati alla stessa”*, si va oltre ponendo precise disposizioni anche sul bilancio d'esercizio della sede provinciale che deve garantire *“la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale”* e indicare *“in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio”*. Tutto ciò è la premessa per il superamento della nuova Convenzione che, nel rispetto dell'autonomia editoriale della Rai, attribuisce compiti di controllo alla Commissione paritetica prevista dall'art. 6 e si occupa di altri aspetti economici all'art. 8.

Infatti, l'emendamento prosegue prevedendo la stipulazione di un *“contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano”* nel quale *“sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive”*¹¹. Si ripropone qui la consapevole confusione concettuale tra *“contratto di servizio”* e *“convenzione”* che ha un preciso significato circa gli intendimenti perseguiti dall'emendamento. La confusione giuridica era già presente nel testo delle bozze di norma di attuazione naufragate e da cui prese avvio la trattativa per il rinnovo della Convenzione. Il comma 2 dell'art.7ter dell'ultima versione della bozza di norma di attuazione prevedeva che *“con il contratto di servizio provinciale di cui al comma 1, da rinnovarsi ogni tre anni, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete destinata alla diffusione di contenuti in ambito provinciale, il modello organizzativo della sede provinciale nel rispetto della libertà di iniziativa, economica ed anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, e le garanzie per un adeguato servizio di informazione in ambito provinciale nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente in materia, anche per quanto riguarda la capillarità della diffusione dei segnali radiotelevisivi sul territorio provinciale”*. Ora si va al cuore del problema. Invece di parafrasare *pro domo propria* i contenuti della legge Gasparri, si afferma direttamente che *“il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie”*. Si tratta di uno sviluppo della procedura prevista dalla norma di attuazione del 1973 per la nomina del Coordinatore dei programmi di lingua tedesca¹². E si va ancora oltre, prevedendo che *“il direttore deve essere in*

¹¹ Si tratta di una previsione già disciplinata dalla norma di attuazione del 1973.

¹² D.p.R. 1° novembre 1973, n. 691, art. 9 comma 5, *“Il coordinatore responsabile dei programmi, in lingua tedesca, previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato”*; comma 6, *“Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovrintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate”*.

possessione dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752", come i dirigenti provinciali, dimenticando che si tratta di un dirigente di una concessionaria nazionale e non provinciale.

Tutto ciò – secondo la filosofia di fondo di questo emendamento (filosofia non nuova e più volte censurata dalla Corte costituzionale nei decenni passati), dovrebbe avvenire in base ad un contratto di servizio *extra ordinem* che dovrebbe trovare la ragione nel fatto che *“le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano”*. Chi paga ... controlla! Insomma¹³. Non ci si accontenta del “concorso alle spese” – come si è visto in precedenza. Quel “concorso” lo si vuole trasformare in finanziamento con tutti poteri di controllo, sostituendosi anche alle funzioni del Ministero e dell'AgCom. Ma non è ancora tutto, perché si aggiunge *“tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112”*. Anche in questo caso si deve ritornare con la memoria al comma 4 dell'art. 7ter della bozza di norma di attuazione accantonata, che recitava: *“Le spese per le attività di servizio pubblico provinciale della sede locale della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono a carico della provincia autonoma di Bolzano, detraendo il gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale.”*

Se sul canone radiotelevisivo, imposta di scopo, interviene in maniera discutibile il comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge n. 66/2014 del Governo, con un provvedimento di dubbia legittimità costituzionale e comunitaria, anche l'emendamento in esame vuol dare il suo “contributo” accampando pretese. Sulla questione si è già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 17 luglio 2010 dichiarando la incostituzionalità di una norma contenuta in una legge della Regione Piemonte che prevedeva “intese” tra la Regione ed il ministero delle Comunicazioni per l'utilizzazione di una quota del canone di abbonamento radiotelevisivo¹⁴. In quella occasione la Corte ha affermato che la norma era in contrasto con la disciplina statale che “non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e, dall'altro, stabilisce espressamente – all'art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005 – che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di “intese” con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo”. La differenza è che in questo caso, se passasse l'emendamento, si interverrebbe sulla disciplina nazionale del canone.¹⁵

L'emendamento si conclude con la precisazione – che costituisce anche la chiave di lettura ad un tempo economica e simbolica e di acquisizione di competenze, *extra Statuto* e norme di attuazione – secondo cui *“l'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma”*.¹⁶ Gli stessi firmatari dell'emendamento sono cofirmatari

¹³ “Se si volesse mantenere la pratica esercitata finora di influenzare i media, un passaggio di *Sender Bozen* alla provincia può essere solo fonte di preoccupazione; perché nello stile politico altoatesino viene applicato a tutt'oggi una massima del mondo contadino: chi paga, comanda. Ciò che temevo nel 1999 è un pericolo anche nel 2013: l'uniformazione di *Sender Bozen*” ha scritto un politico sudtirolese di lungo corso. Cfr. Hubert Frasnelli, *Il dominio dei principi. Potere, coraggio civile e democrazia in Sudtirolo*, Klagenfurt-Wien-Celovec-Dunaj, Drava, 2013, p. 43

¹⁴ Legge regionale Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, *Interventi a sostegno dell'informazione e comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica*, in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, n. 43 del 29 ottobre 2009.

¹⁵ Da notare inoltre che gli stessi firmatari dell'emendamento in esame ne hanno presentato un altro, n. 21.22, con l'intento evidente di favorire i pubblici esercenti che devono pagare il “canone speciale”, che costituisce anche la parte più rilevante di evasione. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto si propone di inserire un comma 2bis secondo il quale “il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento”.

¹⁶ 508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma,

anche di un altro emendamento, il n. 21.40, riguardante la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che si limita a proporre un art. *4bis* che dice semplicemente che “le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta”.

Giuseppe De Cesare

25.05.2014

della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.